

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 (*Nuovo Codice della Strada*).

## ART. 2 – OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Rescaldina descritte nell'allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Rescaldina esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## ART. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Rescaldina per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della consistenza della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata adozione del provvedimento, si intendono confermate le tariffe precedenti.**
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.



#### ART. 5 – PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio della occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### ART. 6 – ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5 , del citato Decreto Legislativo n°285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n° 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### ART. 7 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - 1.1. mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602;
  - 1.2. mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### ART. 8 – RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
2. **Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente ad euro 30, come**



**previsto dall'art. 3, comma 10, del Decreto Legge 16/2012 convertito nella legge 44/2012.**

#### ART. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni e autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di una nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
4. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n°388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 20..